



STRUTTURE POSTE A SBALZO SULLA PARTE POSTERIORE DEI VEICOLI



ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2024

www.coordinamentocamperisti.it
**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
Associazione Nazionale
rappresentativa di un interesse collettivo dei proprietari di autocaravan



Organo ufficiale dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

STRUTTURE POSTE A SBALZO SULLA PARTE POSTERIORE DEI VEICOLI

Portasci, Portavelocipedi, Portamoto, Portabagagli, Portatutto, Portapacchi, Portacarichi eccetera: chi non è in regola non può entrare in circolazione stradale, altrimenti rischia responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali

di Mario Ferrentino


Purtroppo, come testimoniano i documenti acquisiti dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, alcuni installatori, al cliente che chiedeva di installare un portamoto a sbalzo sulla parte posteriore dell'autocaravan, installavano invece una struttura diversa tipo portapacchi, portatutto, portacarichi, portabagagli eccetera.

Nel tempo, il camperista scopriva che la legge e la sicurezza stradale gli vietava di caricare sopra a detta struttura un motociclo, mettendolo in difficoltà.

Pertanto, a seguire, il riepilogo utile a inquadrare la situazione sul cosa fare se il portamoto non è presente sulla Carta di Circolazione e che tipo di preventivo chiedere allorquando si desidera installare qualsiasi struttura e/o accessorio sul veicolo.

LA DIFFERENZA TRA LE STRUTTURE

Distinguere i termini è essenziale e questo vale anche per le strutture a sbalzo sulla parte posteriore tipo i PORTASCI, i PORTAVELOCIPEDI (altrimenti definiti PORTABICI), i PORTAMOTO, i PORTABAGAGLI, i PORTATUTTO, i PORTAPACCHI, i PORTACARICHI eccetera; perché sono regolamentati in modo diverso. Infatti, alcune sono vietate, certune possono essere installate ma ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione, e per altre c'è invece l'obbligo di visita e prova ex articolo 78 del Codice della Strada e la trascrizione sulla Carta di Circolazione.



**Per controllare se sei in regola,
verifica la Carta di Circolazione:
il PORTAMOTO è trascritto come nell'immagine?**

PORTAPACCHI o PORTAMOTO? CHE TIPO DI STRUTTURA HANNO INSTALLATO SULLA TUA AUTOCARAVAN?

Per la tua e altrui sicurezza stradale e per evitare amare sorprese, verifica se la struttura che hai fatto installare a sbalzo sul posteriore dell'autocaravan è TRASCRIPTA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Se non è trascritta, considerando che le strutture installabili possono essere di diverso tipo, per conoscere cosa fare e quali sono i tuoi diritti, trasmetti a info@coordinamentocamperisti.it quanto segue:

1. Carta di Circolazione;
2. contratto di compravendita autocaravan, se si tratta di installazione richiesta all'acquisto;
3. preventivo dei lavori;
4. fattura e/o scontrino fiscale;
5. documentazione che ti hanno consegnato riguardo alla struttura installata (istruzioni, dépliant eccetera);
6. foto del posteriore dell'autocaravan;
7. foto della struttura installata;
8. foto della incisione e/o della targhetta incollata sulla struttura contenente dei dati.

L'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI**, verificherà la documentazione ricevuta e fornirà indicazioni circa le eventuali attività da compiere per mettere in regola la struttura qualora necessario e sulla eventuale possibilità di tutela dei tuoi diritti.

Nella pagina seguente, un esempio di come un camperista che riteneva di aver pagato per farsi installare un PORTAMOTO, grazie alle informazioni dell'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI**, ha scoperto che gli avevano installato un PORTACARICHI.



Numero	Articolo
206	Il sovrappeso: no tolleranza per le autocaravan
204	ESTENSIONE PATENTE B
179	Sequestrate alcune autocaravan per sovrappeso
176	Avvertimento da 100.000 euro per quei venditori che intendessero vendere autocaravan in sovrappeso
174	Autocaravan: sovrappeso e scoppio pneumatici
173	Autocaravan in sovrappeso
162	SOVRAPPESO E CINTURE
161	SOVRAPPESO E CINTURE
143	AUTOCARAVAN E SOVRAPPESO
70	AUTOCARAVAN E SOVRAPPESO
7	PESO & SOVRAPPESO GLI ASSI NELLA MANICA
5	SOVRAPPESO AUTOCARAVAN



Numero	Articolo
55	Autocaravan in sovrappeso
24	Sovrappeso e cinture

IL CASO

Nei fogli delle ISTRUZIONI scrivono che si può caricare una moto mentre l'omologazione è come PORTACARICHI.

Lo scontrino della pesata effettuata, togliendo tutto il possibile, anche bombola gas, gasolio e acqua a metà ma lasciando le traverse nere del portacarichi, è di 3.160 kg, quindi, aggiungendo i seguenti pesi (stimati) di: 10 kg Bombola del gas, 50 kg acqua potabile aggiunta nel serbatoio, 50 kg di carburante, 140 kg guidatore + passeggero, il totale è di **3.410 kg**.

Quindi, anche se la struttura fosse stata omologata come PORTAMOTO, già caricandoci sopra la portata massima di **150 kg** come indicato nella targhetta (caricando solo un motociclo e non certo contestualmente anche un velocipede come indicato nel foglio delle istruzioni) si arriva a un **totale finale di 3.560 kg**. **Pertanto, superando i 3.500 kg di portata massima previsti nella Carta di Circolazione al punto F2, non può entrare in circolazione stradale, altrimenti rischia responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.**

DA CONSIDERARE

A detto totale, si aggiungerebbero i kg che un camperista che parte per trascorrere un fine settimana carica a bordo: esempio i generi alimentari, le stoviglie, il vestiario, accessori eccetera.

Non solo, ma nel conteggio abbiamo considerato solo la presenza di un guidatore + un passeggero ma sappiamo che la maggior parte trasporta anche un altro passeggero e/o un animale da compagnia.

Occorre ricordare che il Codice della Strada non prevede alcuna tolleranza. In data 6 luglio 2021 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con la lettera **prot. 300/A/6622/21/102/18/1 ha confermato che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di Circolazione. La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada è applicabile solo ai veicoli trasporto merci.** Quindi, superando i 3.500 kg di portata massima previsti nella Carta di Circolazione al punto F2, **non si può entrare in circolazione stradale, altrimenti si rischiano responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.**

PERTANTO, DETTA STRUTTURA CONSENTE DI CARICARCI SOPRA SOLO UN PACCO DI POCO PESO.

Estratto della Carta di circolazione

(D.1) CHALLENGER
 (D.2) TRIGANOPD4 F0T8 A035KWG39T3CN4
 (D.3) 250 GRAPHITE PREMIUM
 (E) [REDACTED]
 (F.1)
 (F.2) 3500 (F.3) (G)
 (I) 28.01.2021
 (J) M1
 (J.1) AUTOCARAVAN -USO PROPRIO

Targhetta presente sulla struttura



Estratti dal libretto istruzioni



COSA PREVEDE LA LEGGE PER LA SICUREZZA STRADALE

L'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI**, con le uniche risorse economiche fornite dal tesseramento degli associati, ha da sempre come priorità l'intervenire per garantire sia la libera circolazione e sosta alle autocaravan sia la sicurezza stradale.

Con azioni continue, diffuse anche tramite la pubblicazione nella rivista inCAMPER – www.incamper.org – forniamo sia ai gestori delle strade, sia agli utenti, informazioni, analisi e soluzioni mirate a ridurre il rischio nella circolazione stradale di coinvolgere e/o essere coinvolti in drammatici incidenti che, oltre ai danni alle cose, possono causare ferimenti e morti che distruggono le famiglie, causati la maggior parte delle volte da comportamenti attuati in violazione delle leggi vigenti.

Da ricordare che gli incidenti stradali provocano al Sistema Paese danni economici per un valore superiore a quello di una finanziaria, aggravando ancor più la situazione già così critica dell'economia nazionale.

QUADRO DELLE NORMATIVE INERENTI ALLE STRUTTURE A SBALZO SULLA PARTE POSTERIORE DEI VEICOLI

I documenti citati nel seguente elenco sono a disposizione nell'archivio dell'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

- 27 novembre **1998**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103.

Il testo recita “...**non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli** e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive...”.

- 6 maggio **1999**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1906/4120 – B41.

Il testo chiarisce che è consentita l'installazione fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria e deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.

- 2 settembre **2008**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 69402/08/03.

Il testo **non autorizza l'installazione di porta ciclomotori e motocicli senza visita e prova**, quindi, senza annotazione sulla Carta di Circolazione.

Tant'è che tale provvedimento fa espressamente salve le circolari del 1998 e del 1999 in base alle quali ciclomotori e motocicli possono essere trasportati su rimorchio o carrello appendice ovvero su strutture installate sin dall'origine dal costruttore del veicolo e risultanti sulla Carta di Circolazione.

La circolare fa riferimento a “strutture portabagagli” omologate secondo la direttiva 74/483/CEE modificata dal REG UN 26.

Più precisamente, tale regolamento utilizza i termini “portapacchi” e “vani portabagagli” e ammette l'installazione di tali strutture senza aggiornamento della Carta di Circolazione.

Ne consegue che l'assimilazione di “ciclomotori e motocicli” a “pacchi e bagagli” è chiaramente errata.

- 6 settembre **2019**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. – M_INF.MOT.REGISTRO_DECRETI.U.0025981.

Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portamoto.

- 30 dicembre **2019**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. – M_INF.MOT.REGISTRO_DECRETI.U.0000558.

Il testo riguarda le categorie M2 e M3.

- 6 luglio **2023**, Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023.

Il testo riguarda le categorie M2 e M3.

- 6 settembre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 25981.
Il testo chiarisce che è possibile installare fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. Inoltre, le strutture portaciclomotori possono essere installate successivamente all'immatricolazione a condizione che il veicolo sia reso uguale a una versione con il portaciclomotore già omologata dal costruttore dell'autocaravan. L'installazione dovrà passare la visita e prova ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada e risultare sulla Carta di Circolazione.
Quindi, vale ricordare che questa circolare NON parla di MOTOCICLI.
- 8 settembre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0031235.
Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portamoto.
- 29 settembre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0033197.
Il testo riguarda le prescrizioni per i portasci e portabici.
- 12 ottobre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.MOT.REGISTRO_UFFICIALE U.00030187.
Il testo riguarda le prescrizioni per i portasci e portabici.
- 12 ottobre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 30187.
Il testo chiarisce che **le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan** possono essere destinate al trasporto di velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) e L3e (motocicli).
- 19 gennaio **2024**, con ordinanze n. 196 e n. 198 il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 25981 del 6 settembre 2023 e prot. n. 30187 del 12 ottobre 2023 in attesa che il TAR Lazio decida se annullarle o meno. Le circolari inerenti alle strutture a sbalzo sul posteriore dei veicoli restano quindi al momento in vigore ma la loro efficacia è sospesa.
Però è altresì opportuno ricordare che la circolare prot. 69402 del 2 settembre 2008 non autorizza il trasporto di motocicli e ciclomotori mediante strutture omologate secondo il regolamento R26 e cioè portapacchi e vani portabagagli, fa espressamente salve le circolari del 1998 e del 1999 in base alle quali: ciclomotori e motocicli possono essere trasportati su rimorchio o carrello appendice ovvero su strutture installate sin dall'origine dal costruttore del veicolo e risultanti dalla Carta di Circolazione; specifica che le strutture omologate secondo il regolamento R26 e, quindi, portapacchi e vani portabagagli non possono essere annotate in Carta di Circolazione come portamoto.

ATTENZIONE A CHI SCRIVE NEI SOCIAL

In generale, i social sono un luogo pericoloso in cui tutti possono dire tutto intervenendo anche su questioni complesse senza avere le competenze necessarie.

Per questo motivo non sono una fonte di informazione attendibile ed è bene prenderne le distanze, soprattutto quando si leggono interventi che sminuiscono la portata di norme preposte alla tutela della sicurezza delle persone dalla cui violazione possono derivare incidenti stradali con gravi danni e responsabilità personali con tutto ciò che ne consegue in termini di costi, stress, azioni giudiziarie che rovinano una vita.

PER EVITARE AMARE SORPRESE

FARSI CONSEGNARE SEMPRE UN PREVENTIVO

Il consiglio: se vuoi installare sull'autocaravan un accessorio (esempio: *mobili, tendalino, antenne, scale esterne, serbatoio permanente GPL, portamoto e/o portasci e/o portabici e/o, strutture a sbalzo sul posteriore, ammortizzatori ad aria eccetera*), rivolgiti a un'officina specializzata chiedendo di fornirti un preventivo dal quale risulti:

1. **il tipo, il costo dell'accessorio, del montaggio e dell'eventuale visita e prova per l'annotazione dell'installazione sulla Carta di Circolazione qualora sia prevista per legge.** In caso dell'installazione di una struttura a sbalzo posteriore (*magari con sbalzo extra lungo*), è essenziale la verifica sulle sollecitazioni agli assi. Un carico che, anche se non sembra esagerato, posto a sbalzo di un veicolo, già di per sé vicino alla portata massima consentita (punto F2 della Carta di Circolazione) trasmette un peso moltiplicato sull'asse posteriore e un alleggerimento dell'asse anteriore che può oltrepassare il carico massimo ammesso sull'asse posteriore, compromettendo la capacità di frenata, la stabilità del veicolo e la sicurezza degli pneumatici;
2. **che l'installazione è conforme** sia alle istruzioni fornite dal produttore dell'accessorio sia alle istruzioni del costruttore del veicolo;
3. **il termine entro il quale il veicolo sarà riconsegnato;**
4. **la dichiarazione che**, qualora le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della carta di circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.



Numero	Articolo
206	Autocaravan e Sicurezza Stradale
204	Pneumatici vecchi e i 4 stagioni
181	Pneumatici difformi
179	Pneumatici e freni
176	Autocaravan & pneumatici
174	Autocaravan: sovrappeso e scoppio pneumatici
158	Pneumatici invernali
154	Scoppio pneumatici
110	I pneumatici: gonfiarli è... scienza e sicurezza nel quotidiano
107	Vestito vecchio ma scarpe nuove
98	Aderenza in inverno
95	Pneumatici per la sicurezza
73	La sicurezza dipende anche dagli pneumatici
71	Sicurezza e pneumatici
8	Pneumatici & sicurezza



Numero	Articolo
73	Le microplastiche prodotte dagli pneumatici più rilevabili
37	Cerchioni e pneumatici da sostituire
27	Viaggiare in sicurezza
3	Etichettatura degli pneumatici dal novembre 2012

PORTAMOTO

Ecco riprodotto una parte del documento consegnato a mano al cliente da un professionista che gli ha installato una struttura a sbalzo sul posteriore dell'autocaravan, scaricandogli addosso l'onere della verifica riguardo alla portata massima ammessa al punto F2 della Carta di Circolazione e, in particolare, sugli assi.

Ovviamente, il cliente che ritira il documento insieme agli altri (fattura, istruzioni eccetera) non percepisce dette indicazioni e, quindi, può entrare in circolazione stradale con il veicolo in sovrappeso rischiando responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.

IN ALCUNI CASI

Inseriscono un adesivo, come questo riprodotto, ma talmente piccolo che uno non ci fa caso.

Riconoscibile mediante apposita targhetta di identificazione così compilata:

Modello: VAN1A1
 Serie: FVE23
 Portata: 150 KG.
 e57*26R03*0001*00

L'applicazione è vincolata dal presupposto che il veicolo possieda tutti i requisiti tecnici richiesti.
 Si ricorda che non va mai superato il peso massimo a pieno carico del veicolo.
 Non va mai superata la portata massima sui singoli assi.
 Non va mai superata la portata massima del portabagagli.



PER EVITARE QUANTO SOPRA

Intervieni affinché sia obbligatorio che sia l'installatore a dover consegnare un preventivo al cliente dove, alla luce:

- della pesata effettuata in giornata dell'autocaravan,
- del peso della struttura che andrebbe a installare,
- del peso del ciclomotore e/o motociclo che sarebbe trasportato,

dichiara quale è il peso complessivo del veicolo e, quindi, quale è la differenza in chilogrammi che il cliente potrà caricare come persone, cose, carburante eccetera per evitare all'autocaravan di essere sovrappeso e non poter entrare in circolazione stradale.

SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME

L'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI**, rappresentativa di un interesse collettivo dei proprietari di autocaravan, **PREMESSO CHE**:

1. la la sicurezza stradale si concretizza evitando qualsiasi situazione che può arrecare danni fisici ed economici all'utente della strada e alla nazione;
2. l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI da sempre promuove in modo partecipativo il conseguimento della sicurezza stradale e produce una continua e corretta informazione sulle norme in materia;
3. con ordinanze n. 196 e n. 198 del 19 gennaio 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 25981 del 6 settembre 2023 e prot. n. 30187 del 12 ottobre 2023 in attesa che il TAR Lazio decida se annullarle o meno. Le circolari inerenti alle strutture a sbalzo sul posteriore dei veicoli restano quindi al momento in vigore ma la loro efficacia è sospesa. Però è altresì opportuno ricordare che la circolare prot. 69402 del 2 settembre 2008 non autorizza il trasporto di motocicli e ciclomotori mediante strutture omologate secondo il regolamento R26 e cioè portapacchi e vani portabagagli, fa espressamente salve le circolari del 1998 e del 1999 in base alle quali: ciclomotori e motocicli possono essere trasportati su rimorchio o carrello appendice ovvero su strutture installate sin dall'origine dal costruttore del veicolo e risultanti dalla Carta di Circolazione; specifica che le strutture omologate secondo il regolamento R26 e, quindi, portapacchi e vani portabagagli non possono essere annotate in Carta di Circolazione come portamoto;
4. occorre eliminare i carichi di lavoro agli Uffici Motorizzazione Civile che sono in una continua situazione critica e, a pagarne le conseguenze, sono coloro che si rivolgono ad essi per i veicoli di uso lavorativo;
5. è indispensabile intervenire per ridurre i contenziosi a carico della macchina della Giustizia perché a pagare per i tempi lunghissimi sono i cittadini che attendono una sentenza;
6. non è accettabile che, dopo l'acquisto di un veicolo, il cittadino che desidera installare un accessorio (esempio: *mobili, tendalino, antenne, scale esterne, serbatoio permanente GPL, portamoto, portasci, portabagagli, portatutto, portapacchi, portabici, ammortizzatori ad aria eccetera*) e che si rivolge a un professionista del settore specifico sia poi responsabile del rispetto delle norme riguardo al prodotto e all'installazione;
7. è solo il costruttore dell'accessorio che può fornire le istruzioni per il relativo montaggio;
8. è solo il costruttore del veicolo in grado di indicare quali sono i sicuri punti per l'installazione di un accessorio nonché di verificare se il peso dell'accessorio compromette la sicurezza del veicolo, la capacità di frenata, la stabilità del veicolo, la sicurezza degli pneumatici eccetera;

CHIEDE

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'emanazione di una direttiva che vada ad abrogare tutti i contenuti e le interpretazioni dei precedenti provvedimenti emanati in materia e che stabilisca che l'installatore di un accessorio su un veicolo deve:

- a) chiedere il nulla osta del costruttore del veicolo comprensivo delle istruzioni di montaggio;
- b) acquisire le istruzioni di montaggio e uso fornite dal produttore dell'accessorio;
- c) consegnare al cliente copia di dette documentazioni che devono essere obbligatoriamente tenute nel veicolo insieme alla Carta di Circolazione;
- d) rilasciare, contestualmente alla fattura, la dichiarazione che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte.



Come **Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI** partimmo nel 1990 nell'impresa di far riconoscere all'Unione Europea l'importanza del turismo itinerante, in tutte le sue forme, per lo sviluppo socioeconomico di tutti gli Stati membri.

Le azioni messe continuamente in campo consentirono di raggiungere l'obiettivo il 12 settembre 2005. Allorquando i membri della Commissione Trasporti e Turismo dell'Unione Europea approvarono la relazione Luis Queirò (Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile) che nell'articolo 11 recitava: «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità».

2024, L'AZIONE CONTINUA

L'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI**, rappresentativa di un interesse collettivo dei proprietari di autocaravan, insieme ai propri associati,

PREMESSO CHE:

guardando un mappamondo l'Europa è piccola rispetto ad altre nazioni della Terra ma ancora oggi vi si parlano tante lingue diverse e NON vige un CODICE DELLA STRADA UNICO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI riguardo sia ai veicoli che alla circolazione stradale;

siamo in una situazione discriminante e obsoleta che crea problemi alla sicurezza stradale e discrimina i cittadini in base alla loro nazionalità;

la circolazione stradale e i veicoli sono il fulcro dello sviluppo socioeconomico di tutte le nazioni e della pace tra i popoli;

CHIEDE

al GOVERNO ITALIANO, alla COMMISSIONE EUROPEA, alla Commissione per i trasporti e il turismo del parlamento europeo, agli europarlamentari che abbiamo eletto a rappresentarci, di attivarsi per approvare l'impegno a redigere un CODICE DELLA STRADA UNICO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI, stabilendo il calendario di inizio e termine dei lavori nonché destinare una parte del loro sito internet ai lavori in modo che, con un clic, i cittadini possano seguire e partecipare in modo attivo inviando analisi e proposte per migliorarne il testo.

CHIEDE A TUTTI I CITTADINI di compilare e spedire il facsimile che segue perché anche uno farà la differenza.

In www.coordinentocamperisti.it l'elenco delle mail del Governo, dei membri della COMMISSIONE EUROPEA, dei membri della Commissione per i trasporti e il turismo del parlamento europeo, degli europarlamentari di tutti gli europarlamentari italiani che abbiamo eletto a rappresentarci.

FACSIMILE DA COMPLETARE E INVIARE**Al Governo italiano, Presidente del Consiglio e Ministri**

PEC presidente@pec.governo.it; segreteria.ministro@pec.mit.gov.it;

MAIL segreteria.ministro@mit.gov.it; segrcd@governo.it;

c.deodato@governo.it; uscm@palazzochigi.it;

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it; segreteria.ministro@mise.gov.it;

segr.capogabinetto@mit.gov.it; segrgabinetto@lavoro.gov.it;

segreteria.ministro@mise.gov.it; segreteria.capogabinetto@mise.gov.it;

segreteria.ministro@mit.gov.it; segr.capogabinetto@mit.gov.it;

segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it.

Preg. Commissario ai trasporti dell'Unione Europea PAOLO GENTILONI

cab-gentiloni-contact@ec.europa.eu

Ai componenti lo staff di Paolo Gentiloni

Adina.VALEAN@ec.europa.eu; fabrizio.balassone@ec.europa.eu;

sabina.bengtsson@ec.europa.eu; gabriel.boullenger@ec.europa.eu;

erik.burckhardt@ec.europa.eu; francesco.calledda@ec.europa.eu;

sara.daquanno@ec.europa.eu; sara.daquanno@ec.europa.eu;

Karolina.dej@ec.europa.eu; sophie.dewispelaere@ec.europa.eu;

manuela.giordano@ec.europa.eu; susanna.laitinen@ec.europa.eu;

maya.lamanna@ec.europa.eu; julia.lemke@ec.europa.eu;

ruth.lennon@ec.europa.eu; alienor.margerit@ec.europa.eu;

petra.petan@ec.europa.eu; marco.piantini@ec.europa.eu;

jonas.sebhatu@ec.europa.eu; roberta.torre@ec.europa.eu.

Preg. Membri della Commissione per i trasporti e il turismo

carlo.fidanza@europarl.europa.eu; paolo.borchia@europarl.europa.eu;

marco.campomenosi@europarl.europa.eu; massimo.casanova@europarl.europa.eu;

mario.furore@europarl.europa.eu; massimiliano.salini@europarl.europa.eu;

lucia.vuolo@europarl.europa.eu; ignazio.corrao@europarl.europa.eu;

nicola.danti@europarl.europa.eu; giuseppe.ferrandino@europarl.europa.eu;

achille.variati@europarl.europa.eu; annalisa.tardino@europarl.europa.eu;

patrizia.toia@europarl.europa.eu.

Preg. Europarlamentare
.....
.....

(aprendo www.coordinamentocamperisti.it trovi l'elenco degli europarlamentari, quindi, scegli l'europarlamentare eletto nella tua circoscrizione e/o inserisci quanti ritieni sia importante coinvolgere)

E per conoscenza: all'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI
info@coordinamentocamperisti.it

OGGETTO: Istanza per il varo del CODICE DELLA STRADA VALIDO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI.

Al fine di eliminare le diversità vigenti nelle normative di ogni Stato membro riguardo ai veicoli e alla circolazione stradale, situazioni che creano problemi alla sicurezza stradale e discriminano i cittadini in base alla loro nazionalità, VI CHIEDO DI INTERVENIRE affinché sia messo rapidamente all'ordine del giorno dei lavori del Parlamento Europeo il varo del CODICE DELLA STRADA VALIDO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI.

In particolare, che nel testo che sarà in elaborazione, riguardo alle autocaravan e alla loro circolazione stradale, siano compresi gli articoli 54 e 185 del Codice della Repubblica Italiana, così rispettando lo spirito dell'articolo 11 della relazione Luis Queirò (Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile) approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo che recitava: «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità».

A leggervi e cordiali saluti.

(cognome e nome)

(indirizzo completo)

(data)

PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE: accertarsi che il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi. Le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti. La sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra. I dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati. La targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile (non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti).

PESARE L'AUTOCARAVAN perché ti consente di sapere quanto potrai caricarci sopra come persone, cose, acqua, carburante, GPL eccetera. Al punto F2 della Carta di Circolazione la **massa massima a carico ammissibile** e non è ammessa alcuna tolleranza (lettera 8 luglio 2021 il Ministero dell'Interno conferma che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di circolazione. La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada è applicabile solo ai veicoli trasporto merci (lettera riprodotta su inCAMPER 206 del 2021). Addirittura, sono state sequestrate alcune autocaravan per essere sovrappeso già uscite dalla catena di montaggio (articolo sulla rivista inCAMPER 179 agosto 2017). Perché sono anni che coloro che vendono e soprattutto coloro che acquistano autocaravan sottovalutano il problema del sovrappeso benché si tratti di situazioni conclamate che compromettono gravemente la sicurezza di chi è a bordo del veicolo e in generale di coloro che circolano. Ciò senza considerare il rischio, per chi guida e per il proprietario del veicolo, di incorrere nella responsabilità penale per lesioni o omicidio stradale, nuove fattispecie di reato disciplinate dagli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale. Il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria ha riguardato una ventina di autocaravan Laika Kreos 7009 prodotte da Laika Caravans S.p.A. al fine di condurre accertamenti in merito alla conformità delle masse. Ciò ha chiaramente creato problemi ai proprietari improvvisamente privati dei loro veicoli oltre che preoccupati per le formalità, gli oneri e le lungaggini del dissequestro.

COPERTURE ASSICURATIVE: La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a valutare quali rischi economici sia opportuno scaricare sulle Compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche. La fretta di sottoscrivere una polizza assicurativa o la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare la necessità di aggiornare e/o integrare le coperture contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica si trascura di verificare se chi la eroga non sia un truffatore (articolo pubblicato sul numero 217 della rivista inCAMPER - www.incamper.org). Queste attenzioni sono indispensabili se vogliamo evitare, al momento di un danno da risarcire, di dover scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione. Attenzione, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan. Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati - in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida -, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

TRASPORTATI: al punto S.1 della Carta di Circolazione è trascritto il numero posti compreso quello del conducente che possono essere ospitati a sedere nell'autocaravan, tenendo comunque ben presente che il peso complessivo, comprensivo di persone, vettovaglie, accessori e quant'altro, non può superare la **massa massima a carico ammissibile** indicata al punto F2.

PNEUMATICI: verificare se quelli montati corrispondono a quelli indicati sulla Carta di Circolazione Aprendo www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it, inserendo nella ricerca LIBERA la parola PNEU, puoi consultare e/o scaricare i seguenti articoli.

REVISIONE: sulla Carta di Circolazione verificare quando è stata effettuata e annotare nella tua agenda quando eseguire la successiva.

SERBATOIO PERMANENTE GPL: Nel caso la incisione sul serbatoio sia superiore ai 10 anni chiedere a un professionista il preventivo comprensivo di installazione serbatoio permanente GPL, certificazione impianto interno GPL, consegna carta di circolazione con sopra trascritta installazione OPPURE il preventivo comprensivo di certificazione serbatoio permanente GPL, certificazione impianto interno GPL, consegna carta di circolazione con sopra trascritta installazione.

PATENTE: se la **massa massima a carico ammissibile** indicata al punto F2 della Carta di Circolazione è superiore ai 3.500 kg per guidare detto autoveicolo occorre avere una patente superiore alla B.

Consultare <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home> per conoscere la data della revisione e l'esito della stessa nonché i chilometri registrati, la verifica copertura assicurativa e la classe ambientale del proprio veicolo, la scadenza patente, saldo punti patente.

GUIDARE UN'AUTOCARAVAN OVER 35 Q IN POSSESSO DELLA PATENTE B:

ciclicamente qualcuno rappresenta la possibilità di una legge che consenta di guidare con la patente B un autoveicolo per trasporto persone superiore ai 3.500 kg ma al 3 febbraio 2024 tale legge non esiste. Anzi, il 29 luglio 2010 la Commissione Europea – Direzione Generale Mobilità e Trasporti – Direzione D – Trasporti Terrestri – Sicurezza Stradale inviava una lettera al nostro Ministero delle Infrastrutture e Trasporti precisando che: *“La Commissione non vede pertanto alcuna possibilità per gli Stati membri di autorizzare la guida di autocaravan con una massa autorizzata superiore a 3.500 kg da persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso di una patente di guida della categoria B. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2006/126/CE, per questi veicoli è necessaria almeno la patente di guida della categoria C1 (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3 maggio-giugno 2011, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it). Inoltre, se la richiesta di innalzare a 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida con la patente B diventasse legge, comporterebbe un danno agli attuali proprietari di autocaravan perché **RIGUARDEREBBE SOLO LA PATENTE e NON IL POTER SUPERARE LA MASSA MASSIMA A CARICO AMMISSIBILE** prevista nella Carta di Circolazione.*

ESTENSIONE DELLA PATENTE B: Dal 16 giugno 2022 è possibile guidare con la patente B un autoveicolo elettrico adibito al trasporto merci superiore ai 3.500 kg. La Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022 contiene il Decreto legge del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 68/2022 che consente a chi detiene la patente B da almeno due anni guidare veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi, aventi «una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg. L'unica condizione è che «la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. **Questo perché sulla Carta di Circolazione il costruttore del veicolo ha omologato una MASSA MASSIMA A CARICO AMMISSIBILE superiore ai 3.500 kg che non può essere superata se non inficiando la sicurezza del veicolo.**

PER AUMENTARE LA PORTATA MASSIMA DI UN AUTOVEICOLO serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se ricevuta, occorre passare il collaudo all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Nel passato alcuni camperisti, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendone un rifiuto. Rarissimi sono stati i camperisti che in possesso di patente C sono riusciti a trasformare la MASSA MASSIMA A CARICO AMMISSIBILE della loro autocaravan, portandola da 3.500 kg a 4.250 kg. Chi ci è riuscito, oltre a sostenerne le spese per detta trasformazione ha considerato il crollo di detto investimento perché è raro trovare acquirenti provvisti di patente C e/o C1 (patente C1 oggi quasi impossibile conseguire perché la maggior parte delle Scuole Guida, stante il limitato numero delle iscrizioni per conseguire tale tipo di patente, non hanno a disposizione un autoveicolo per le prove pratiche).

PORTABICICLETTE e PORTASCÌ

L'installazione di un portabici non richiede la **visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione** salvo quanto previsto nella circolare 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture con che recita: *"... si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili*



PORTABICICLETTE

in parola alle seguenti condizioni: lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della Strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m. Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino."

Pertanto, occorre rivolgersi a un'officina specializzata chiedendo di fornire un preventivo nel quale si certifica che l'installazione sarà eseguita rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo ai punti di ancoraggio e che non è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione. Invece, qualora le norme in vigore prevedano **la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione**, chiedere che il preventivo preveda: il tipo e il costo dell'accessorio, il tempo e il costo, che l'installazione sarà eseguita rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo ai punti di ancoraggio, che è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione e nel caso le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.

PER APPROFONDIRE

<https://www.bicidastrada.it/nuove-norme-per-i-portabici-come-fare-per-adeguarsi/>

<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1043024>


Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

LE NORME

2023, 29 settembre – prot. 0033197. Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portasci e portabici.

2023, 12 ottobre – M_INF.MOT.REGISTRO_UFFICIALE U.00030187. Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portasci e portabici.

2023, 12 ottobre – prot. 30187. Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portasci e portabici.



**Carta di Circolazione
che riporta il carico massimo
da porre sulla struttura.**

PUNTI DI ANCORAGGIO

Purtroppo, percorrendo le strade italiane che spesso sono prive di manutenzione con buche e avvallamenti, continuamente ci pervengono segnalazioni di distacchi di portabici, portasci, portabagagli, portamoto eccetera che nella maggioranza dei casi non provocano incidenti stradali ma, allorquando li hanno provocati chi era alla guida e/o il proprietario del veicolo sono stati coinvolti in responsabilità assicurative, civili e penali subendo per anni spese legali, spese per risarcimenti e molto stress.

Pertanto, riguardo a qualsiasi installazione esterna ai veicoli di accessori con fissaggio alla carrozzeria, occorre ricordare di evitare il "fai da te" ma di rivolgersi a un'officina autorizzata accertandosi che sul preventivo sia scritto che l'installazione sarà eseguita come previsto dal costruttore del veicolo in termini di indicazione esatta dei punti di fissaggio, il massimo peso trasportabile e altri parametri per la sicurezza.

Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

CARICO SPORGENTE

Per quanto riguarda l'uso del pannello quadrangolare di cui all'articolo 164, comma 6 del Codice della Strada è cogente in caso di carico sporgente e non sia richiesta la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi.



Numero	Articolo
219	Portasci, porta biciclette, portabagagli e portamoto
211	Portamoto: le ragioni del Sì e del No

CONSEGNA E RITIRO DEI VEICOLI

Dopo che hai parcheggiato il veicolo e prima di ripartire, scatta le foto con il cellulare inquadrando i quattro lati, la parte superiore e il contachilometri. In tal modo avrai a disposizione una testimonianza oggettiva nel caso trovassi una multa sul parabrezza e/o la multa ti arrivasse a casa.

Altresì, quando consegna a terzi (parenti, conoscenti, officina eccetera) alla consegna e al ritiro, scatta le foto, sempre con il cellulare, ai quattro lati, sopra e al contachilometri. In tal modo avrai a disposizione una testimonianza oggettiva nel caso che, successivamente rilevi un danno alla carrozzeria e/o non sono stati eseguiti tutti i lavori preventivati e pagati.

ACQUISTO DI VELOCIPEDI A TRAZIONE ELETTRICA

Apprendo www.nuovedirezioni.it numero 81 per conoscere i Velocipedi a trazione elettrica.

Il punto sulle tipologie, le normative e informazioni utili prima di effettuare un acquisto, perché in molti sono in procinto di acquistare una bici elettrica ma si trovano in difficoltà perché in internet la maggior parte delle informazioni sono datate oppure sono pubblicitarie.

Ci hanno chiesto di fare una sintesi utile a comprendere le norme per immettersi nella circolazione stradale e quali sono le caratteristiche che diversificano tra loro le bici elettriche; quindi, il nostro lavoro che aggiorneremo in modo continuo a seguito delle correzioni e/o implementazioni che riceveremo dai tecnici e/o da chi ha già un'esperienza avendola da tempo in propria dotazione.



www.coordinamentocamperisti.it
**COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
Associazione Nazionale
rappresentativa di un interesse collettivo dei proprietari di autocaravan



50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 - 055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it - ancc@pec.coordinamentocamperisti.it



www.incamper.org
in CAMPER
è rivista dal 1988



Organo ufficiale dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI